

dimento dal § 700 cod. di comm. <sup>(350)</sup> dichiarato inerente alle funzioni di capitano.

69. - *Mercedi*. — Ogni nave deve al pilota, di cui si è servita, il compenso pecuniario fissato dai regolamenti <sup>(351)</sup>. Queste mercedi non rientrano nel novero delle avarie, ma nelle spese ordinarie della navigazione, sotto il nome di *piccole avarie*; non sono dunque dovute insieme dalla nave e dal carico, ma sono a carico di quello che deve sopportare anche le altre spese di navigazione (salari dell'equipaggio, combustibile di macchina), e cioè del noleggiatore. È ciò che chiaramente disponeva l'art. 622 del Codice di Comm. del 1861 <sup>(352)</sup>, che ha seguito l'esempio dell'art. 406 Codice di Comm. francese, ed è ciò che dispone oggi l'art. 621 del nuovo Codice di Comm. <sup>(353)</sup>. Per lo stesso art. 621, il noleggiatore non ha il diritto, salvo patto contrario, di chiedere il rimborso delle spese straordinarie di pilotaggio, anche se egli non era tenuto a prendere le misure che hanno necessitato queste spese <sup>(354)</sup>.

Benchè l'entità dei compensi di pilotaggio sia tassativamente fissata dalle tariffe locali, non è escluso che dei servizi straordinari possano far pretendere al pilota più della semplice mercede normale. A maggior ragione, se il servizio prestato assume un vero e proprio carattere di assistenza, spetterà al pilota salvatore il premio relativo. Il pervenire a tali conclusioni aveva trovato un ostacolo nella preesistenza di un rapporto contrattuale fra capitano e pilota, assimilandosi il caso sia al contratto di rimorchio che al rapporto di servizio intercedente con l'equipaggio. Ma è evidente che il diritto al

(350) Corrisponde al § 702 del cod. precedente.

(351) Talora, i diritti di pilotaggio fanno parte integrante delle tasse di ancoraggio.

(352) Art. 622 capov.: « Le spese ordinarie e straordinarie di navigazione, come la paga dei piloti, i diritti di porto, di faro, di rimorchio, di quarantena, le spese per la rottura del ghiaccio e simili sono, in mancanza d'accordo contrario, esclusivamente a carico del noleggiatore, anche se egli non fosse in base al contratto di noleggio obbligato a prendere le misure, che hanno causato le spese ».

(353) Cfr. COSACK, *op. cit.*, III, Paris, 1907, pag. 439, § 143; HECK, p. 227; Trib. com. supr. 23, n. 114.

(354) In tal senso COSACK, *op. cit.*, II, Paris, 1905, pag. 391, § 93.